



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 4 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-03-2019	APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Andreini Alfredo	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Falsini Erika	A
Rossi Alessandro	P	Faltoni David	P
Benelli Beatrice	P	Bobini Vasco	P
Bruno Nicoletta	P	Sereni Marinella	P
Francioni Virgilio	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede **Daniele Bruni** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale, Franco Caridi**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Interviene il Consigliere Bobini per precisare che l'Amministrazione avrebbe dovuto ridurre le aliquote, ma poiché questo non è avvenuto significa che l'economia del servizio non c'è stata.

Segue il Consigliere Maggini il quale fa presente che l'aver tolto il servizio "porta a porta" porterà notevoli disagi per i cacciatori che non sapranno dove conferire i rifiuti; pertanto con questa modifica del servizio il Comune sta facendo un danno alla collettività. Inoltre fa presente che con il risparmio del costo del servizio in realtà si è ridotto la percentuale della raccolta differenziata.

Prende la parola il Consigliere Sereni per far presente che andrebbe introdotto un criterio di premialità per chi opera bene.

Replica l'Assessore Cerofolini e precisa quanto segue: dal 2017 al 2018 c'è stata un incremento della spesa del servizio di € 60.000 assorbito dal Comune in questa fase, mentre il risparmio ci sarà dal prossimo anno nonostante il costo del servizio sia aumentato del 5%. Il risparmio sarà quindi di € 60.000,00 e si vedrà dal prossimo anno in quanto quest'anno ci sono stati anche i costi di attivazione del nuovo servizio più un servizio di affiancamento.

Indi legge una relazione tecnica allegata al presente verbale.

Il Consigliere Maggini ribadisce che prima si raggiungeva una raccolta differenziata all'80% e quindi bastava solo stare dietro a quel sistema e rispettare semplicemente l'orario. Ora invece abbiamo questo sistema dei cassonetti che peraltro è pericolosissimo.

Interviene il Consigliere Bruno per far presente che sarebbe stato opportuno ridurre già le aliquote Tari ed istituire un fondo per premiare chi differenzia meglio.

Conclude il Consigliere Bobini che si dice preoccupato per il nuovo sistema visto e considerato che era opinione diffusa che l'unico sistema per risparmiare era quello del c.d. "porta a porta"

Premesso che:

- con la Legge 27.12.2013 n.147 (leggi di stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, che riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI;
- la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ed è disciplinata, per quanto attiene a condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013;
- la tariffa del tributo TARI, così come previsto dal comma 651 della L. 147/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il decreto Legge n. 16 del 6.03.2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) apporta, relativamente alle disposizioni Tari, modifiche all'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147;
- il comma 683 dell'art. 1, della Legge 147/2013 prescrive l'adozione da parte del Consiglio, entro il termine di approvazione del bilancio, di un piano finanziario e di un piano tariffario ai fini dell'applicazione della Tari;
- il Piano finanziario comunale deve essere coerente con quello elaborato dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

Visti

- il DPR 27.4.1999, n. 158, recante il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di tariffazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la legge 11.12.2016 n.232 (legge di stabilità 2017);
- la legge n.145/2018 (legge di stabilità 2019);

Visto il regolamento comunale per l'imposta IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 08.04.2014, successivamente modificato e integrato con atto consiliare n. 18 del 1.7.2015, con atto consiliare n.16 del 29.04.2016, nonché con deliberazione consiliare n.20 del 30.03.2018;

Evidenziato che

- A norma dell'art.1 commi 651 e 654 della L.147/2013, il tributo Tari deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso un sistema tariffario calibrato sui criteri di cui al DPR n.158/1999;
- Con il regime Tari non è possibile deliberare tariffe che non coprano integralmente i costi diretti del servizio rifiuti;
- L'attuale contesto normativo determina, rispetto al regime TARSU, cambiamenti nella strutturazione del sistema tariffario relativamente a: classificazione delle utenze nelle diverse tipologie domestiche e non domestiche; modalità di determinazione della tariffa, distinta nelle sue componenti fissa e variabile; sistema di calcolo del tributo, la cui entità non è più legata al solo parametro rappresentato dalla superficie dei locali, ma anche alla potenziale produzione di rifiuti che il legislatore del D.P.R. 158/99 attribuisce a ciascuna categoria di utenza;

Preso atto che:

- L'adozione dei criteri di cui al DPR 158/1999 impone di determinare i coefficienti di produzione potenziale di ogni singola categoria di utenza, corrispondenti a quelli definiti dal decreto medesimo come coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd;
- Sulla base dei predetti coefficienti, l'Ente deve deliberare la misura delle tariffe da applicare a ciascuna delle diverse tipologie di utenza;

Atteso che il Piano Finanziario, obbligatorio ai sensi del citato comma 683, rappresenta lo strumento indispensabile attraverso il quale l'Amministrazione perviene alla definizione delle tariffe, che vengono quantificate in coerenza con le risultanze del Piano stesso, e in modo da garantire la corrispondenza tra entrate e spese del servizio;

Visto il Piano Finanziario comunale precedentemente approvato nel corso della presente seduta in data odierna, elaborato, con le necessarie integrazioni, sulla base di quello inviato da Sei Toscana, soggetto gestore del servizio di igiene urbana;

Visti

- la legge 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall'art.27 c.8 della legge 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che

tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscono al 1^a gennaio dell' anno di riferimento;

- L'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;

Atteso che nel corso dell'esercizio 2018 sono intervenuti i seguenti provvedimenti di differimento del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali:

- D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2018 (proroga termine di approvazione bilanci al 28.02.2019);
- D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019 (ulteriore differimento al 31 marzo 2019);

Ritenuto adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che la definizione delle tariffe TARI abbia effetto retroattivo alla data del 1^a gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell'intervenuta proroga del termine per l'approvazione dei bilancio 2019;

Visti gli allegati piani tariffari Tari predisposti per l'applicazione del tributo Tari per l'esercizio 2019;

Dato atto che, con l'istituzione della Tari è stata fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del DLgs n. 504/1992, nella misura fissata dall'amministrazione provinciale che, per la Provincia di Arezzo, è pari al 4,70%;

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile dell'area finanziaria (Rossi Michela) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VOTANTI	n. 12
FAVOREVOLI	n. 7
ASTENUTI	n. 1 (<i>Bruno</i>)
CONTRARI	n. 4 (<i>Sereni – Bobini – Faltoni - Maggini</i>)

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Tariffario Tari per l'esercizio 2019, allegato n.1 – Tariffe Utenze domestiche – e allegato n.2 – Tariffe utenze non domestiche - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare le tariffe Tari in vigore dal 1^a gennaio 2019 per le utenze domestiche e non domestiche, come riportate nei prospetti allegati rispettivamente n.1 e n.2, parti integranti;
3. Di dare atto che il Piano Tariffario Tari come approvato con la presente deliberazione, produrrà un flusso di entrate tali da garantire, per obbligo di legge, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di igiene ambientale, pari, per l'esercizio 2019, ad euro 1.204.152,00;

4. Di prendere atto che è stato sostanzialmente conseguito l'obiettivo di integrale copertura dei costi sostenuti per il medesimo servizio nell'esercizio 2019, come da risultanze elaborate presso il servizio finanziario, presso di esso conservate;
5. Di dare atto che le tariffe come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2019, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 comma 169 della legge n.296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000 ;
6. Di dare atto che il Piano Tariffario di cui agli allegati 1 e 2 è coerente con il PEF 2019 approvato in data odierna nel corso della presente seduta consiliare, le cui risultanze si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto:

Riepilogo costi		
Totale 1.204.152,00	Costi non domestici € 554.150,75	Costi domestici € 650.001,25

7. Di approvare, coerentemente con le disposizioni di cui agli articolo 10 e 25 del Regolamento IUC componente Tari, le riduzioni evidenziate nei prospetti allegati n.3 e n.4 , parti integranti della presente deliberazione;
8. Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con successiva separata e **medesima votazione**, espressa per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Daniele Bruni

Franco Caridi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 16-04-2019 al 01-05-2019 numero repertorio 383

Subbiano, li 16-04-2019

Segretario Comunale

Franco Caridi

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 16-04-2019

Segretario Comunale

Franco Caridi

Tipologia		Tariffe		Coefficienti	
		fissa	variabile	ka	kb
1	Famiglia 1 Componente	1,02	28,28	0,86	0,6
2	Famiglia 2 Componenti	1,11	65,99	0,94	1,4
3	Famiglia 3 Componenti	1,21	84,84	1,02	1,8
4	Famiglia 4 Componenti	1,3	103,69	1,1	2,2
5	Famiglia 5 Componenti	1,39	136,69	1,17	2,9
6	Famiglia 6 o più Componenti	1,46	160,26	1,23	3,4

Categoria	Tariffe		Coefficienti	
	fissa	variabile	ka	kb
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,47	0,7	0,61	5,65
Cinematografi e teatri	1,11	0,53	0,46	4,25
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,25	0,6	0,52	4,8
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,95	0,93	0,81	7,45
Stabilimenti balneari	1,62	0,77	0,67	6,18
Esposizioni, autosaloni	1,35	0,64	0,56	5,12
Alberghi con ristorante	3,84	1,82	1,59	14,67
Alberghi senza ristorante	2,05	0,97	0,85	7,8
Case di cura e riposo	3,55	1,68	1,47	13,55
Ospedali	4,1	1,95	1,7	15,67
Uffici, agenzie, studi professionali	3,55	1,68	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito	2,07	0,98	0,86	7,89
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,94	1,4	1,22	11,26
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,47	1,64	1,44	13,21
Negozi particolari quali materassi, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,07	0,98	0,86	7,9
Banchi di mercato beni durevoli	3,84	1,82	1,59	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,7	1,28	1,12	10,32
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,39	1,13	0,99	9,1
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,04	1,44	1,26	11,58
Attività industriali con capannoni di produzione	2,15	1,02	0,89	8,2
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,12	1,01	0,88	8,1
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,84	3,72	3,25	29,93
Mense, birrerie, amburgherie	10,45	4,95	4,33	39,8
Bar, caffè, pasticceria	5,91	2,8	2,45	22,55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,59	2,6	1,49	18,4
Plurilicenze alimentari e/o miste	3,59	1,7	1,49	13,7
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,2	4,83	4,23	38,9
Ipermercati di generi misti	4,78	2,26	1,98	18,2
Banchi di mercato genere alimentari	15,87	7,52	6,58	60,5
Discoteche, night club	4,41	2,09	1,83	16,83

TARIFFE 2019 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

<i>Tabella c</i> Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali art. 10 del regolamento TARI	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Rosticcerie - laboratori alimentari e similari	50
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	50
Attività di falegname	50
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	50
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50
Attività industriali e artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	50
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50
Altre attività similari che producono rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, che comunque superano il volume massimo conferibile o rientrano in una tipologia di rifiuto non accettata dal Regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti e di igiene ambientale o da accordi con il gestore e i cui locali sono comunque individuabili catastalmente e accatastati in categoria D o C3	50

TARIFFE 2019 TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Percentuale di riduzione per utenze non domestiche	
Regolamento Iuc –componente Tari :Art. 25 riduzione per recupero	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione
<p>La quota variabile e/o fissa, per le utenze non domestiche, può essere ridotta per i rifiuti assimilati che il produttore, dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.</p> <p>Per “produttore” si intende, <i>ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti</p>	
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista e similari), di produzione beni specifici e similari	50
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, e similari	50
Attività industriali con capannoni di produzione, e similari, limitatamente all’area di produzione, escludendo magazzini, uffici, mostre	50